

<i>m. dg</i> <b>TRIBUNALE DI PIACENZA</b> 03303202202		
N. <i>22</i>		
<b>ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015</b>		
<small>UOR</small>	<small>AO</small>	<small>AOO</small>
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015**

#### Premesso

- che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co.2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dal U.E.P.E. competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.);
- che l'art. 73, ai commi 5 bis e 5 ter, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), prevede ipotesi di applicazione dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 co. 1;
- che il suddetto regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;

- che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di Piacenza il quale rientra tra quelli indicati nell'art. 168 bis c.p. e nell'art.54 del citato decreto legislativo;

**tutto ciò premesso,**

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza**, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, C.F. 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il **Comune di Piacenza** C.F. 00229080338 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore **Patrizia Barbieri** domiciliata per l'incarico presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Cavalli n. 2 a Piacenza,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

Il Comune di Piacenza consente che annualmente n. 35 **persone messe alla prova** ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e/o **condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità** ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente prestino presso di sé l'attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Piacenza specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale
- lavori di manutenzione stradale
- tutela del patrimonio ambientale, ecologia/verde pubblico
- tutela dei beni culturali, museali, turismo, biblioteca
- tutela dei beni comunali
- attività relative a servizi alla persona e al cittadino.

Il Comune di Piacenza garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:

- da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- il lunedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

fatte salve le particolari esigenze organizzative delle singole strutture.

Potrà essere svolta l'attività anche nella giornata di sabato mattina, in relazione alla disponibilità limitata dei servizi che includono nel proprio orario anche detta giornata, compatibilmente con le esigenze del servizio e le attitudini dell'imputato.

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all'art. 1.

La richiesta preventiva di disponibilità formulata dal Legale rappresentante dell'interessato al Comune di Piacenza è finalizzata alla formulazione di richiesta di pena sostitutiva al Giudice e non costituisce vincolo per l'amministrazione, qualora nel rispetto dell'ordine di arrivo dei provvedimenti di esecuzione, si esaurisca la disponibilità, in relazione al numero di inserimenti definiti dalla presente Convenzione, per l'anno di riferimento.

La prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato che l'Ente avrà modo di verificare nel preventivo colloquio conoscitivo/informativo che avverrà successivamente alla richiesta di disponibilità da parte del legale rappresentante e compatibilmente con gli orari di servizio di collocazione individuata in relazione alla professionalità e attitudine lavorative dell'imputato.

### Art. 3

Il Comune di Piacenza che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, affida il coordinamento della gestione della presente convenzione alla U.O. Personale.

Individua nei responsabili delle sotto elencate strutture i soggetti responsabili dell'affidamento della prestazione lavorativa dei condannati e relative istruzioni:

1. Servizi Sociali
2. Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane
3. Servizio Risorse Economiche
4. Servizi Educativi e Formativi
5. Servizi al Cittadino
6. Servizio Cultura Musei Turismo
7. Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale
8. Servizio Attività Produttive e Edilizia
9. Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
10. Comando di Polizia Municipale

Il Comune di Piacenza si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche inerenti le strutture organizzative sopra richiamate.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Piacenza s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal Comune di Piacenza, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Piacenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

### Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Piacenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Piacenza l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### Art. 6

Il Comune di Piacenza ha l'obbligo di comunicare quanto prima al U.E.P.E e/o agli altri organi competenti le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..

Terminata l'esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all'articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.